



il Patronato della CGIL

*00198 Roma
Via Giovanni Paisiello 43*

Area Immigrazione

Roma, 23 febbraio 2017

Prot. Immi. 319/2017

*A tutte le strutture INCA
Loro sedi*

Oggetto: Decreto Legge n.13/2017 cosiddetto 'Decreto Minniti'

Care compagne e cari compagni,

vi diamo notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2017 ed in vigore dal giorno successivo del Decreto Legge n. 13, già noto come "Decreto Minniti", principalmente dedicato ai richiedenti asilo ed agli irregolari. Il DL, che vi alleghiamo, introduce alcune novità anche per chi è regolarmente soggiornante e che impattano su alcuni temi che siamo portati a trattare nel nostro quotidiano.

Riteniamo importante sottolineare quanto modificato dall'art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate) che al comma 1 lettera a) dove si stabilisce che le sezioni specializzate (di nuova istituzione) sono competenti per:

"le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'art. 8 D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007."

Mentre il comma 1 lettera e) stabilisce che le stesse sezioni hanno la competenza anche per:

" le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6 D.lgs 286/98 - TUI)". Quindi tutte le controversie in materia di diritto all'unità familiare ora dovranno essere indirizzate a queste nuove sedi giudiziarie anziché ai tribunali ordinari.

Altra modifica apportata dal presente Decreto, riguarda variazioni al Testo Unico all'art. 29 commi 7 e 8.

Il testo in esame all' art. 9 comma 1 lettera b) chiarisce (e precisa in via definitiva) che la richiesta di nulla-osta viene inviata alla Prefettura in "modalità informatica" così come la ricevuta rilasciata dallo Sportello Unico utilizza la stessa modalità (comma 7). Nulla di nuovo per chi lavora nei nostri uffici e che già da tempo si confronta con l'inoltro delle richieste on line ai SUI.

Al comma successivo (comma 8) il Decreto riduce, dimezzandoli, i tempi di rilascio dei nulla-osta al ricongiungimento familiare che da 180 giorni passano a 90 giorni.

Cogliamo l'occasione per aggiungere, di seguito, alcune prime considerazioni, condivise con i legali INCA, sull'intero articolato del DL Minniti ora in vigore.

L'istituzione di "Tribunali specializzati" potrebbe essere buona cosa ma per come si sviluppa il DL nelle parti prettamente organizzative e di funzionamento del sistema, pone più di qualche dubbio sulla soluzione applicata.

Vengono escluse sedi "storiche" e importanti per quanto riguarda la giurisprudenza in tema di immigrazione. Non faranno parte del gruppo di Tribunali Specializzati sedi come Trieste, Perugia, Trapani che in passato si sono espresse con decisioni importanti nella tutela dei diritti dei richiedenti asilo. E' evidente come si dovrà far fronte ad una concentrazione di ricorsi su poche sedi. Ad esempio, tutto il giudicato in Abruzzo convogliera' su Roma il carico di giudizi dove, pur nell'adeguamento del corpo giudicante, porra' difficolta' pratiche ad avvocati e stranieri.

I magistrati dovranno scegliere se far parte di questi Tribunali Specializzati. E' probabile che dato il numero importante in questione, si ricorra in misura non residuale ai Giudici Onorari. Questi hanno meno quarantagie rispetto ai Magistrati ordinari (ad esempio non possono opporre vincoli alla loro trasferibilita' ad altra sede) e ciò li pone in una condizione di maggiore sensibilita' rispetto ai climi politici del momento.

Nelle nuove disposizioni per la notifica al domicilio si inserisce una procedura simile al metodo dei verbali depositati alla Casa Comunale (metodo già in uso, ad es., per le contravvenzioni). Ardita e discutibile soluzione perche' chi lo riceve dovrebbe avere la possibilita' di agire di conseguenza (ad esempio lasciare il territorio nazionale): eventualita' questa alquanto difficile se non ne e' direttamente informato, ma lo si da' per informato semplicemente attraverso una affissione all'albo.

Molte Questure, inoltre, pongono limiti alla effettiva elezione di domicilio; Roma e' un caso esemplare in un recente passato. Questo inserisce una ulteriore difficolta' per i centri di accoglienza dove chi vi soggiorna temporaneamente senza obblighi di presenza puo' non essere avvisato per tempo (ci sono 30 giorni dalla notifica del provvedimento al momento del ricorso, di cui 15 facilmente se ne vanno alla ricerca di avvocati, etc.). Il responsabile del Centro Accoglienza assume poteri di Pubblico Ufficiale con tutti i vincoli che questa figura comporta. Se lo straniero non e' presente al centro e risulta irreperibile il responsabile e' tenuto a inviare ritorno via PEC all'Amministrazione col risultato che il provvedimento si considera notificato e lo straniero informato nonostante la sua irreperibilita', anche temporanea. Si ignora di fatto la realta' delle cose compreso il fatto che, ammesso che lo straniero possa indicare una PEC di riferimento, non sara' sempre in grado di consultarla con regolarita'.

I 30 giorni previsti per il ricorso non tengono più conto della sospensione feriale. Anche ammettendo che i giudici svolgano attivita' full-time e il loro lavoro non subisca interruzioni durante l'intero anno, lo straniero puo' incontrare più di una difficolta' ad individuare i difensori durante il periodo estivo. Lo stesso vale per il ricorso in Cassazione. Entro 30 giorni deve trovare un legale che lo patrocinia in Cassazione. Pur considerando un valore la velocizzazione del processo, si mette in discussione il diritto di difesa attraverso una discutibile procedura sia per la conoscibilita' del provvedimento che attraverso una pericolosa compressione dei tempi. Siamo di fronte ad una mortificazione del diritto di difesa.

I termini per replicare alla mancata sospensiva sono adeguati a frazioni di cinque giorni. Anche in questo caso si modifica l'iter optando per una forma simile al decreto ingiuntivo. Si fa il possibile per ridurre l'udienza, situazione dove le parti e il giudice hanno occasione per affrontare i casi in un confronto reale. Il tutto si riconduce ad un contraddittorio cartolare tra giudice e difesa con un esito affermativo o negativo togliendo valore ad uno dei momenti più delicati e orientato alla ricerca della verita' dei fatti, delle situazioni reali e dei condizionamenti.

Se lo straniero si trova nelle condizioni di essere trattenuto in un CIE/CPR con decreto di espulsione e successivamente richiede asilo, la richiesta ora non gli consente di uscire dal CIE/CPR ma e' tenuto a rimanere nel Centro fino alla conclusione dell'iter. Il giudice sospende il provvedimento di espulsione ma lo straniero e' comunque destinato a rimanere nel CIE/CPR senza rientrare nel regime dei liberi richiedenti asilo cosi' come e' ora. Si sacrifica la liberta' personale anche dopo un giudizio importante come la sospensiva!

Se trattenuto in un CIE/CPR, l'udienza di convalida e' discussa in videoconferenza. Situazione decisamente limitativa per il diritto di difesa. Nelle 96 ore successive al trattenimento lo straniero dovrebbe avere la possibilita' di giustificare la sua presenza ma se questo accade con il giudice e il difensore in Tribunale e lui rinchiuso in un CIE/CPR con la presenza di un agente di polizia, inevitabilmente tale condizione incide sui casi di maltrattamento, coercizione, costrizione a firmare verbali senza conoscerne il significato, etc. Sottovalutare gli interessi in gioco in questo delicato momento e' preoccupante. La convalida e' un momento troppo importante per essere ridotto e costretto in un confronto a distanza.

CIE e CPR sono la stessa cosa, cambia solo il nome.

Nella sostanza l'obiettivo del provvedimento ha come risultato immediato quello di limitare al massimo i ricorsi agendo su un sistema che rende piu' difficoltoso l'avvalersi dei tempi e dei modi necessari alla difesa degli stranieri.

Sara' da valutare, prossimamente, insieme ai legali, la corrispondenza della norma introdotta con i regolamenti comunitari e la CEDU.

Un fraterno saluto,

p. Area Immigrazione
Daniela Ferrari

Il Coordinatore
Claudio Piccinini

Allegati: 1